

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 073/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 007/CSA– RIUNIONE DEL 3 OTTOBRE 2014

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello – Componenti;
Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GAGLIULO RICCARDO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)
- 2. RICORSO CARPI F.C. 1909 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PASCUTI LORENZO SEGUITO GARA CARPI/TRAPANI DEL 19.9.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 21.09.2014)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 23 del 21.9.2014, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti del:

1) sig. Riccardo Gagliulo, calciatore della società Carpi F.C. 1909 S.r.l. (di seguito anche Carpi), la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara con ammonizione “*per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per aver, al 19° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con una gomitata volontaria e violenta un avversario al volto*”;

2) sig. Lorenzo Pascuti, calciatore tesserato del Carpi, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara con ammenda di € 1.000,00 con la seguente motivazione “*doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 47° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose.*”

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società del Carpi, all’uopo contestando la ricostruzione dei fatti in cui impingono le sanzioni inflitte, di cui, comunque, la suddetta società lamenta la sproporzione rispetto agli addebiti. Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante ha, quindi, concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione delle sanzioni in argomento.

Analoghe conclusioni sono state rassegnate all’esito della discussione.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

Vale, anzitutto, premettere che entrambi gli episodi attratti nel fuoco della contestazione sono maturati nel corso della medesima partita Carpi/Trapani, disputata il 19.9.2014 e valevole per il Campionato di Serie B.

Ciò nondimeno, al di là del medesimo contesto ambientale di riferimento, le condotte qui in rilievo non evidenziano profili di interdipendenza e, pertanto, verranno di seguito esaminate separatamente.

Orbene, muovendo dalla disamina della posizione di Riccardo Gagliolo, mette conto evidenziare, anzitutto, che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Ed, invero, ad una piana lettura del suddetto rapporto si evince che *“al 17' del II T il n°6 del Carpi, Gagliolo Riccardo,...colpiva con una gomitata volontaria e violenta il volto di un avversario che stava per giocare il pallone di testa, facendolo cadere a terra. Espulso usciva in silenzio. Nessuna conseguenza per l'avversario”*.

A fronte delle divisate risultanze istruttorie – cui la disciplina di settore riconnette una speciale forza rappresentativa – va ritenuta recessiva la diversa, ed alternativa ricostruzione offerta nell'atto di reclamo secondo cui il colpo inferto all'avversario sarebbe, invece, da imputare a movimenti scomposti del braccio durante un normale contrasto di gioco.

Non hanno, dunque, pregio le osservazioni difensive incentrate sulla pretesa involontarietà del gesto: in disparte la già evidenziata fidefacienza del rapporto arbitrale circa l'intenzionalità e l'attitudine lesiva del gesto, le argomentazioni della reclamante non appaiono, comunque, supportate da concludenti elementi di riscontro, non potendo evidentemente ritenersi tali – ed indipendentemente dai profili di ammissibilità connessi alla loro natura di fotogrammi estratti da riprese filmate – le foto prodotte in atti siccome inidonee ad offrire una visione nitida e completa della dinamica dei fatti.

D'altro canto, deve soggiungersi che la circostanza dell'esecuzione del comportamento in addebito durante una fase di gioco non può di certo essere invocata – con la pretesa automaticità – ai fini della invocata derubricazione dell'imputazione.

Anche in siffatte evenienze resta, infatti, apprezzabile nel suo evidente disvalore giuridico ogni forma di condotta violenta, quale oggettivamente è una gomitata.

Sotto diverso profilo, deve poi rilevarsi che alcun dubbio residua quanto alla natura illecita della condotta in addebito, rilevandosi dirimente l'intrinseca attitudine del comportamento sopra descritto a cagionare all'avversario lesioni personali.

Non hanno, dunque, pregio le ulteriori osservazioni difensive incentrate sull'assenza di conseguenze lesive, in concreto non verificatesi. Ed, invero, la mancanza di postumi a carico dell'avversario – finanche rovinato a terra a seguito ed in conseguenza del violento contatto – è dipesa da circostanze del tutto fortuite che non fanno, di certo, venir meno l'intrinseca potenzialità lesiva della condotta accertata.

Allo stesso modo assume una valenza neutra ai fini in questione la circostanza che il Gagliolo, una volta espulso, sia uscito in silenzio dal campo.

Ed, invero, tale comportamento – lungi dal costituire indice sicuro di commendevole sportività, suscettiva di positivo apprezzamento in sede di determinazione della pena - non può che reputarsi del tutto ordinario non rientrando di certo tra le possibilità alternative lecite a disposizione del calciatore espulso contestare l'arbitro ovvero, comunque, opporsi alla sanzione.

Il comportamento tenuto dal calciatore appare, in definitiva, connotato da quei tratti di particolare gravità che rendono legittima la sanzione disposta dal Giudice Sportivo Nazionale.

Quanto alla posizione del calciatore Lorenzo Pasciuti giova rammentare che il predetto calciatore, capitano della squadra del Carpi, espulso al 47' del II tempo per doppia ammonizione (di qui la squalifica per una giornata di gara), *“si levava la fascia di capitano gettandola a terra”* e rivolto all'arbitro gli diceva *“sei venuto per rovinare tutto e ci sei riuscito, coglione”*. Inoltre, e sempre in base al referto dell'arbitro emerge che *“dalla panchina un occupante gli porgeva una bottiglietta d'acqua piena che il Pasciuti scaraventava con violenza per terra a circa 15/20 mt. Infine giunto al tunnel degli spogliatoi lo colpiva violentemente con tre calci, sempre in segno di protesta”*.

Anche rispetto al suddetto episodio si rivela dirimente la peculiare valenza rappresentativa assegnata dall'ordinamento endofederale al rapporto dell'arbitro, assistito come già sopra evidenziato da fede privilegiata.

Del pari, non può dubitarsi della natura ingiuriosa dell'espressione in contestazione, fatta palese dai suoi stessi contenuti chiaramente idonei ad offendere l'onore ed il decoro del direttore di gara.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata al ricorrente sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, anche in considerazione del particolare disvalore che si riconnette alle particolari modalità esecutive della condotta in addebito, contraddistinte da un'insistita azione di protesta posta in essere in modo plateale.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto e, per l'effetto, s'impone l'addebito della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge i ricorsi come sopra proposti dalla società Carpi F.C. 1909 S.r.l. di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

3. RICORSO UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA UDINESE/NAPOLI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 22.09.2014, ha inflitto, la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 alla società Udinese Calcio S.p.A..

Tale decisione veniva assunta perché, al 10° del secondo tempo dell'incontro Udinese/Napoli disputato il 21.9.2014, sostenitori della società Udinese rivolgevano alla tifoseria avversaria un coro insultante, espressivo di discriminazione territoriale; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello con atto del 24.9.2014 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 30.9.2014, inoltra formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARRER JOAO VITOR SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

La società sportiva F.C. Rieti ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014 che ha inflitto la sanzione

della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore della predetta società Carrer Joao Vitor in seguito alla gara Vivi Altotevere Sansepolcro/Rieti del 21.9.2014.

La sanzione veniva inflitta perché il calciatore “dopo un contrasto di gioco, colpita un calciatore avversario con una manata al volto provocandogli un’evidente epistassi”, seppur la dinamica dei fatti e l’evento sono puntualmente confermati dal rapporto del direttore di gara, nondimeno la indicazione recata nel predetto rapporto in merito al fatto che “il calciatore colpito riusciva comunque a riprendere parte al gioco dopo pochi minuti”, consente di accogliere parzialmente le doglianze dedotte con il ricorso, limitando la sanzione alla sola pena edittale e quindi ritenendola congrua, a differenza di quanto sancito nella decisione del Giudice Sportivo qui gravata, nella misura minima della squalifica per 3 giornate effettive di gara, non evincendosi nel ridetto rapporto elementi utili ai fini dell’applicazione di aggravanti.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti riduce la sanzione a giornate 3 di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO/RIETI DEL 21.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014)

La società sportiva F.C. Rieti ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 26 del 24.09.2014 che ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 alla medesima società in seguito alla gara Vivi Altotevere Sansepolcro/Rieti del 21.9.2014 .

Tenuto conto che dagli atti prodotti e da quelli presenti nel relativo fascicolo, risulta che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, stante la forza fidefacente del rapporto redatto dal direttore di gara e dall’assistente del direttore di gara, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva.

Nel rapporto dell’assistente del direttore di gara, Signor Massimo Miccoli, è testualmente rappresentato come per tutta la durata della gara i tifosi del Rieti ebbero ad insultare l’assistente proferendo nei suoi confronti espressioni ingiuriose ed altamente offensive, seguite da puntuali minacce ed accompagnando tale comportamento con sputi che lo colpivano ripetutamente sulla testa, sul collo, sulle braccia e sulla schiena e valutato che tale comportamento integra pienamente la condotta punita con l’ammenda di € 1.800,00, risultando peraltro congrua nell’ammontare in ragione della portata del comportamento posto in essere dai tifosi della Società ricorrente.

Stimato, conclusivamente ed in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato, deve confermarsi la sanzione dell’ammenda di € 1.800,00 inflitta alla società F.C. Rieti S.r.l., respingendo il secondo ricorso;

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Rieti S.r.l. di Rieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 marzo 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio